



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma	Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16")
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
ID Fascicolo	5233
Proponente	ENURA S.p.A.
Elenco allegati	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 556 del 12 settembre 2022, acquisito al prot. 114584/MiTE in data 20 settembre 2022. Osservazioni della Regione Sardegna, espresse con nota prot. 15454 del 03 agosto 2020, acquisita al 63677/MATTM del 12 agosto 2020. Osservazioni del Ministero della Cultura, espresse con nota prot. 23852-P del 10 agosto 2020, acquisita al prot. 65042/MATTM in data 19 agosto 2020.

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla ENURA S.p.A. con nota prot. n. EPCM/ENURA/116 del 10.04.2020 del 10 aprile 2020, acquisita al protocollo 25854/MATTM del 10 aprile 2020, e successivamente perfezionata con nota prot. EPCM/ENURA/MRC/118 del 14 maggio 2020, acquisita agli atti con prot. 36069/MATTM del 19 maggio 2020, al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al progetto denominato "Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16'') DP 75 bar";

PRESO ATTO che, nello specifico, il progetto prevede un intervento costituito da una nuova condotta di trasporto del gas naturale (metano) in acciaio DN 400, della lunghezza di 4,19 km, per il

collegamento tra il rigassificatore di Santa Giusta, in provincia di Oristano, proposto dalla società IVI Petrolifera S.p.A., e il tratto sud del metanodotto previsto dal progetto presentato dalla stessa società ENURA S.p.A. nell'ambito del progetto "Metanizzazione Sardegna";

CONSIDERATO che la società ENURA S.p.A. ha presentato unitamente all'istanza documentazione progettuale comprensiva dello Studio di incidenza ambientale, in quanto il tracciato in esame, pur non sovrapponendosi geograficamente ad alcuna area della rete Natura 2000, è posto ad una distanza inferiore ai 500 metri dal sito ZSC ITB030037 "Stagno di Santa Giusta" e dal sito ZSC ITB032219 "Sassu-Cirra"), ad una distanza compresa tra 1 e 2 km dal sito ZSC ITB030016 "Stagno di sant'Ena Arruba e territori limitrofi" e ad una distanza compresa tra 2 e 5 km dal sito ZSC ITB030033 "Stagno di Pauli Maiori di Oristano", dal sito ZPS ITB034005 "Stagno di Pauli Maiori" e dal sito ZPS ITB034001 "Stagno di Sant'Ena Aruba";

VISTA la nota prot. 42397/MATTM dell'8 giugno 2020 con cui la ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della ex Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

ACQUISITE con prot. 63677/MATTM del 12 agosto 2020, le osservazioni espresse dalla Regione Sardegna con nota prot. 15454 del 03 agosto 2020, costituita da n. 43 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITE con prot. 65042/MATTM del 19 agosto 2020, le osservazioni espresse dal Ministero della Cultura con nota prot. 23852-P del 10 agosto 2020, costituita da n. 15 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detta nota prot. 23852-P del 10 agosto 2020, il Ministero della Cultura ha ritenuto *"di non dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura VIA più propria, in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di cui al D.Lsg. 42/2004"*;

ACQUISITE con prot. 110580/MATTM del 31 dicembre 2020 le controdeduzioni presentate dalla Società ENURA S.p.A. con nota prot. EPCM/ENURA/MRC/131 relativamente alle osservazioni formulate dalla Regione Sardegna, di cui la Commissione Tecnica ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria per l'espressione del proprio parere di competenza;

ACQUISITO il parere n. 556 del 12 settembre 2022 della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 114584/MiTE in data 20 settembre 2022, costituito da n. 26 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detto parere n. 556 del 12 settembre 2022 la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che *"il progetto dal titolo "Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16)". non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere"*

sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., ritenendo comunque necessario che: sia assicurata l'osservanza delle prescrizioni contenute nella nota della Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo prot. n. 0023852-P del 10/08/2020, acquisita al Prot. MATTM 0065042 del 19/08/2020; sia dia seguito alle osservazioni formulate dai diversi uffici regionali e contenute nella nota 15454 del 03 /08/2020, acquisita al Prot. MATTM 63677 del 12/08/2020” e che si ottemperi alle condizioni ambientali citate nello stesso parere;

CONSIDERATO che, inoltre, in detto parere n. 556 del 12 settembre 2022 la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha accertato che *“alla luce delle conclusioni del Livello 1 (Screening) della VINCA in merito alle implicazioni del progetto per i siti Natura 2000 ZSC ITB030017 “Stagno di Santa Giusta”; ZSC ITB032219 “Sassu-Cirras”; ZSC ITB030033 Stagno di Pauli Maiori di Oristano; ZPS ITB034005 Stagno di Pauli Maiori; ZSC ITB030016 “Stagno di sant’Ena Arruba e territori limitrofi”; ZPS ITB034001 “Stagno di Sant’Ena Aruba” e del Livello 2 (Valutazione appropriata) della VINCA in merito alle implicazioni del progetto per i siti Natura 2000 ZSC ITB030017 “Stagno di Santa Giusta”; ZSC ITB032219 “Sassu-Cirras”, che non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti e che il progetto non avrà incidenze negative sull'integrità dei siti”*;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e della Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto di “Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16”)”, proposto dalla Società ENURA S.p.A.;

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è determinata l’esclusione dalla Procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale del progetto “Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16”)” proposto dalla Società ENURA S.p.A., con sede a San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, 7, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 556 del 12 settembre 2022, assunto al prot. 114584/MiTE in data 20 settembre 2022. Il proponente è tenuto a

presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. Devono altresì essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni della Regione Sardegna, espresse con nota prot. 15454 del 03 agosto 2020 e del Ministero della Cultura, espresse con nota prot. 23852-P del 10 agosto 2020.

Art. 3

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 556 del 12 settembre 2022 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e della nota del Regione Sardegna prot. 15454 del 03 agosto 2020 e del Ministero della Cultura prot. prot. 23852-P del 10 agosto 2020, è comunicato alla Società ENURA S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Sardegna, all'ARPAS, alla Provincia di Oristano, al Comune di Santa Giusta, alla ASL di Oristano.

2. Sarà cura della Regione Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per

l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)